REGOLAMENTO (CEE) N. 61/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2712/79 per quanto riguarda l'esonero di alcuni produttori dal dazio provvisorio antidumping su talune fibre acriliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79, del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 11,

dopo aver inteso i pareri espressi in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che la Commissione ha ricevuto dai produttori comunitari di fibre acriliche una denuncia con la quale lamentano l'esistenza di una pratica di dumping su tutte le importazioni del prodotto analogo proveniente dagli Stati Uniti d'America e da taluni altri paesi;

considerando che, poiché dalle informazioni ricevute risulta che la denuncia è ricevibile e che possono rivelarsi necessarie misure difensive contro le pratiche di dumping, la Commissione ha avviato l'indagine relativa all'American Cyanamid Company, l'unico esportatore americano notoriamente interessato; che, nel corso di questo esame preliminare, la Commissione è stata altresì invitata ad estendere le sue indagini ad altri due esportatori americani, la Badische Corporation e la EI Dupont de Nemours and Company;

considerando che da detto esame preliminare dei fatti risulta che è esistita una pratica di dumping per le importazioni provenienti dalla American Cyanamid Company e dalla Badische Corporation che, nell'insieme, coprono ampiamente la maggior parte delle esportazioni USA del prodotto in causa;

considerando che per tutelare gli interessi comunitari la Commissione ha istituito con il regolamento (CEE) n. 2712/79 [2] un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre acriliche provenienti dagli USA; considerando che per evitare un'evasione fiscale il dazio in parola è stato imposto a tutte le importazioni provenienti dagli USA, eccetto quelle di fibre acriliche prodotte ed esportate dalla Badische Corporation che si è offerta di assumere un impegno sui prezzi, e quelle prodotte ed esportate dalla EI Dupont de Nemours per le quali non è stata constatata alcuna pratica di dumping;

considerando che, dalla data di istituzione di detto dazio antidumping, la Eastman Chemical International AG, Zug, situata in Svizzera, filiale della Eastman Kodak Company, USA, e la Monsanto International Sales Company, situata a St. Louis, nel Missouri, USA, si sono dichiarate esportatrici di fibre acriliche nella Comunità ed hanno dichiarato che i prezzi di queste esportazioni, a condizioni analoghe, non sono inferiori a quelli praticati sul mercato americano e giustificano pertanto un esonero dall'applicazione del dazio; considerando che sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha potuto stabilire che i prodotti esportati nella Comunità da queste due ditte durante il periodo di indagine 1° giugno 1978-31 maggio 1979 non sono stati oggetto di alcuna pratica di dumping;

considerando inoltre che il comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS), che ha presentato la denuncia di dumping in oggetto, ha confermato che le esportazioni nella Comunità di fibra modacrilica a prezzo elevato dalle due società in oggetto non hanno causato alcun pregiudizio;

considerando che è pertanto opportuno esonerare la Eastman Chemical International AG e la Monsanto International Sales Company dal dazio in parola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I nomi delle seguenti ditte vengono aggiunti alla lista del paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2712/79:

— Eastman Chemicals Division della Società « Eastman Kodak », Kingsport, Tennessee, USA (esportazioni effettuate da Eastman Chemical International AF, Zug, Svizzera),

— Monsanto International Sales Company, St. Louis, Missouri, USA.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio dalla Eastman Chemical Products e dalla Monsanto in forza del regolamento (CEE) n. 2712/79 saranno rimborsati.

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 308 del 4. 12. 1979, pag. 11.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fermo restando il disposto dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79 o di qualsiasi altra decisione del Consiglio in materia, il presente regolamento si applica per lo stesso periodo di tempo del regolamento (CEE) n. 2712/79.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente